



Comune di Bosco Chiesanuova

Avviso

Bando per la concessione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione – FSA ANNO 2019 e 2020

È indetto il bando, di cui alle DGR 05 novembre 2019, n. 1643 e 18 agosto 2020 n. 1189, per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2018 e 2019 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande possono essere presentate:

-dal 13 al 30 novembre 2020 (compresi):

- autonomamente dal richiedente con modalità "on-line", tramite smartphone, tablet o personal computer al seguente indirizzo:

https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa2020/index.html seguendo le indicazioni riportate.

-dal 13 novembre all'11 dicembre 2020 (entro le ore 13:00):

- Presso il Comune di Bosco Chiesanuova presentando la domanda su apposito modulo oppure contattando l'Ufficio Servizi Sociali via mail all'indirizzo:

silvia.garonzi@comune.boscochiesanuova.vr.it o telefonicamente al numero 3938700154.

REQUISITI:

Sono AMMESSE le famiglie, o il cui titolare, hanno i seguenti requisiti:

- Residenza in un Comune della Regione del Veneto
- Contratti di affitto registrati a nome di chi presenta la domanda e corrisposti negli anni 2018 e/o 2019 relativi ad alloggi ubicati nella Regione Veneto occupati a titolo di residenza principale o esclusiva
- ISEE non superiore a 15.000,00
- Canoni relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11
- Cittadinanza UE. Per i cittadini non UE titolo di soggiorno in corso di validità
- In caso di cittadini non italiani, non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

- Contratto di affitto valido nel periodo 2018/2019
- Spese condominiali e di riscaldamento documentabili
- Superficie immobile
- DSU e attestazione ISEE
- Dichiarazione dei redditi Modello 730 o Unico per gli anni fiscali 2018/2019
- Codice Iban

Qualora si necessiti di assistenza per la compilazione o il reperimento dei documenti sopra riportati invitiamo a contattare l'Ufficio Servizi Sociali via mail all'indirizzo silvia.garonzi@comune.boscochiesanuova.vr.it o telefonicamente al numero 3938700154.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1189 del 18 agosto 2020

Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (FSA) per l'anno 2020.

Art. 11, legge n. 431/1998.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento la Giunta regionale individua i criteri per la ripartizione tra i Comuni, delle risorse del Fondo per il sostegno alla locazione (FSA) anno 2020 finalizzate all'assegnazione di contributi a cittadini titolari di contratti di affitto ai sensi della legge n. 431/1998 e autorizza l'avvio delle procedure per l'acquisizione del servizio informatico e di supporto giuridico per lo svolgimento interattivo della procedura amministrativa riguardante il Fondo.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", all'art. 11, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", al fine di sostenere le fasce sociali più deboli. Con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati fissati i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Le risorse assegnate al Fondo vengono ripartite annualmente, ai sensi del comma 5 del citato articolo 11, come sostituito dall'art. 7, comma 2-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 269, fra le Regioni dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Si precisa che nel periodo 2016-2018 lo Stato non ha destinato risorse al Fondo.

Per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», all'art. 1, comma 20, ha assegnato al Fondo la dotazione di 10 milioni di euro.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 maggio 2020, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2020, n. 138, è stata approvata la ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo relative all'annualità 2020 e al Veneto risultano assegnati euro 4.341.299,67. Di tale importo euro 56.766,60 sono già destinati alla copertura del servizio informatico e di supporto giuridico per lo svolgimento interattivo della procedura amministrativa riguardante il Fondo FSA 2019 come previsto dalla DGR n. 622/2020.

Al fine di ridurre il disagio abitativo che è dato riscontrare nel territorio nazionale, ulteriormente incrementato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 1, dell'articolo 29, del decreto legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di ulteriori 160 milioni di euro per l'anno 2020. Sul successivo decreto di riparto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che assegna al Veneto ulteriori euro 10.129.699,22, è stata sancita l'intesa ai sensi del citato art. 11, comma 5, legge n. 431/98, nella seduta della Conferenza Unificata del 6 agosto 2020.

Il medesimo decreto prevede l'impiego delle maggiori risorse stanziata anche per l'integrazione di specifici procedimenti FSA-covid già attivati dalle Regioni, individuando criteri di selezione dei beneficiari sostanzialmente simili a quelli deliberati con DGR n. 622 del 19 maggio 2020.

Poiché la perdita di reddito o di entrate non è misurabile e compatibile con i criteri previsti per il Fondo Sostegno Affitti e considerato che in base agli esiti del procedimento FSA-covid, a causa delle limitate risorse disponibili e dei conseguenti criteri di accesso, sono risultate idonee n. 6.021 domande sulle n. 18.876 pervenute, si propone di destinare euro 4.500.000,00 delle maggiori risorse sopra citate spettanti alla Regione del Veneto in base allo schema di riparto Ministeriale, al procedimento FSA-covid secondo i criteri che verranno individuati in un prossimo provvedimento, ed euro 5.629.699,22 ad integrazione del Fondo FSA2020.

Le somme disponibili per l'FSA 2020, già trasferite dal Ministero Infrastrutture e Trasporti, sono integrate da economie relative a precedenti edizioni del Fondo ammontanti ad euro 2.639,12, nonché dalle risorse assegnate al Fondo inquilini morosi incolpevoli non spese dai Comuni ad alta tensione abitativa.

Al riguardo, per l'annualità 2019 del Fondo inquilini morosi incolpevoli, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 23 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 2020, n. 31, sono state assegnate al Veneto risorse per complessivi euro 1.796.050,39. Dopo la ripartizione dei suddetti fondi sulla base del fabbisogno espresso dai Comuni, la somma residua di euro 780.935,13 è stata destinata, con DGR n. 950 del 14 luglio 2020, in adesione alle disposizioni di cui all'art. 65, comma 2 quater, del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, all'incremento della dotazione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2020.

Risultano pertanto complessivamente disponibili per il Fondo per il sostegno alla locazione anno 2020, euro 10.697.806,54 di cui euro 5.629.699,22 impegnabili solo dopo l'entrata in vigore del decreto di riparto ministeriale sul cui schema è stata sancita l'intesa, ai sensi del citato art. 11, comma 5, legge n. 431/98, nella seduta della Conferenza Unificata del 6 agosto 2020.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre quindi stabilire preventivamente i criteri sulla base dei quali procedere al riparto del Fondo per l'anno 2020.

È reintrodotta, senza limitazione alcuna, la possibilità di partecipare al procedimento anche per i cittadini che, in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno cui si riferisce la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, hanno usufruito della detrazione IRPEF per l'affitto, pur tenendo conto di tale detrazione in sede di erogazione del contributo.

Possono partecipare al Fondo tutti i Comuni del Veneto che si impegnino a cofinanziare il Fondo in misura non inferiore al 6,5% del fabbisogno espresso nell'ultima edizione del Fondo completata (FSA2015) fissando il cofinanziamento obbligatorio nell'importo minimo di euro 2.000,00 e massimo di euro 50.000,00 come riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento. Possono altresì concorrere i Comuni che non abbiano partecipato al FSA 2015, non elencati nell'**Allegato A**, qualora si impegnino a cofinanziare il procedimento nella misura minima richiesta. Qualora il Comune decida di cofinanziare in misura superiore alla quota richiesta indicata nell'**Allegato A**, le somme eccedenti parteciperanno ad un riparto premiale, secondo quanto precisato nell'**Allegato B**, al presente provvedimento.

L'impegno a partecipare al procedimento dovrà essere comunicato dai Comuni alla Regione - Unità Organizzativa Edilizia - entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, in modo da consentire di procedere entro l'anno al riparto del Fondo fra i Comuni partecipanti.

In ogni caso, ai fini dell'ammissione al procedimento, i Comuni dovranno aver provveduto alla restituzione delle economie relative ai riparti degli anni precedenti, come quantificate a seguito della rendicontazione relativa all'annualità di riferimento.

Come è noto con DGR 05/11/2019, n.1643, successivamente modificata con DGR 19 maggio 2020, n. 638, sono stati individuati i criteri per il riparto delle risorse assegnate al Fondo Sostegno Affitti anno 2019 (FSA2019) riservato ai Comuni elencati nell'Allegato B alla DGR 1643/2019. Tale procedimento è stato sospeso a causa del confinamento Covid per l'impossibilità dei cittadini di presentare la domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE. Attualmente sono in corso le operazioni per adempiere alle formalità di nomina dei Rup e delega alla tutela dei dati dei richiedenti come previsto dal GDPR UE n. 2016/679. Pertanto, in considerazione del perdurare dell'emergenza Covid e per limitare i disagi ai cittadini interessati al contributo, si ritiene opportuno prevedere di organizzare la raccolta delle domande FSA2019 contestualmente a quella delle domande FSA2020, limitando, per i Comuni interessati ad entrambi i procedimenti, la raccolta dei dati relativi al FSA2020 alle sole informazioni che abbiano subito una variazione da un'annualità all'altra.

Nell'**Allegato B** al presente provvedimento sono riportate le condizioni e le procedure per l'assegnazione delle risorse in argomento.

Infine, come nelle passate edizioni del Fondo, per agevolare i Comuni nella raccolta e trasmissione dei dati nonché nella determinazione del contributo a favore degli aventi diritto, si ritiene di mettere a disposizione dei suddetti Enti un apposito servizio informatico e di supporto giuridico, che consenta di elaborare in tempo reale le domande raccolte, di effettuare le eventuali necessarie variazioni, nonché di monitorare costantemente l'andamento del procedimento, fornendo agli Enti medesimi un servizio qualificato di assistenza tecnica e amministrativo-giuridica, la produzione dei prospetti di riparto e liquidazione, nonché le procedure per la rendicontazione dei contributi erogati. Ai fini dell'acquisizione del servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione del procedimento FSA 2020, si procederà all'inserimento nel Programma biennale 2020-2021 ed elenco annuale 2020 dei servizi e delle forniture regionali, approvato con DGR n. 300 del 10 marzo 2020 in conformità a quanto previsto dal D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, in particolare l'articolo 7, e dal recente D.L. 16 luglio 2020, n. 76, in particolare l'articolo 8, comma 1, lett. d), per l'importo massimo della relativa obbligazione di spesa fissato in euro 150.000,00 =Iva esclusa.

In proposito, considerato che non risultano attive convenzioni stipulate dalla "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici" (CONSIP) aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi e che detto servizio non può essere acquisito, in quanto non previsto, mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre soluzioni centralizzate locali degli acquisti, la competente Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia propone che l'acquisizione del predetto servizio avvenga, ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tenendo conto altresì delle novità introdotte dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.

La copertura finanziaria è individuata nell'ambito delle risorse disponibili sul capitolo n. 40041/U del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art 11 della legge n. 431/1998;

VISTO l'art. 1, comma 21, della legge n. 205/2017;

VISTO il decreto legge n.18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020;

VISTO il decreto legge n. 32/2000 convertito con legge n. 97/2000;

VISTO l'art. 29 del decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020;

VISTO il decreto legge n. 76/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 dicembre 2019 recante "Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Riparto annualità 2019";

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 maggio 2020, n. 195 recante "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità anno 2020";

VISTA la DGR n. 300 del 10 marzo 2020 recante "Approvazione del Programma biennale 2020-2021 ed Elenco annuale 2020 dei Servizi e delle Forniture regionali. DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 6";

VISTA la DGR n. 950 del 14 luglio 2020 recante "Ripartizione tra i Comuni ad alta tensione abitativa del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli - disponibilità anno 2019. Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124";

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che i Comuni partecipanti al FSA 2019 provvederanno contestualmente alla raccolta delle domande FSA 2019 e FSA 2020;
3. di stabilire che il presente procedimento è riservato ai Comuni che si impegnano a cofinanziare il Fondo per un importo non inferiore a quello previsto, per ciascun Comune, nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Possono altresì concorrere i Comuni che non abbiano partecipato al FSA 2015, non elencati nell'**Allegato A**, qualora si impegnino a cofinanziare il procedimento nella misura minima di euro 2.000,00;

4. di approvare, ai fini dell'erogazione dei contributi relativi al FSA - anno 2020, i criteri di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia di fissare il termine entro il quale le Amministrazioni locali dovranno aver caricato nel servizio web, le domande dei cittadini che concorreranno al riparto del Fondo per l'anno 2020;
6. di determinare in euro 4.702.107,32 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore delle Amministrazioni comunali interessate a partecipare al FSA anno 2020, al quale dovrà essere sommato l'importo di euro 5.629.699,22 che sarà disponibile dopo l'entrata in vigore del decreto di riparto ministeriale, adottato in attuazione del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020, sul cui schema di riparto è stata sancita l'intesa nella seduta della Conferenza Unificata del 6 agosto 2020. All'assunzione del relativo impegno di spesa provvederà con proprio atto la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia, disponendone la copertura finanziaria, a carico dei fondi che saranno disponibili sul capitolo n. 40041 del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, "Trasferimenti finanziati con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione (art. 11, L. 09/12/1998, n. 431 - art. 11, c. 1, lett. c, L.R. 05/04/2013, n. 3);
7. di dare atto che l'acquisizione del Servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione del procedimento FSA per consentire ai Comuni il completo svolgimento interattivo della procedura amministrativa riguardante il FSA - anno 2020, avverrà ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, tenuto conto altresì delle novità introdotte dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 e finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;
8. di stabilire che la copertura finanziaria per l'affidamento del Servizio di cui al precedente punto 7., il cui importo massimo della relativa obbligazione di spesa è determinato in euro 150.000,00=I.V.A. esclusa, è a carico dei fondi disponibili sul capitolo n. 40041/U del bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020;
9. di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia di provvedere all'acquisizione del Servizio di cui al punto 7 con propri atti;
10. di dare atto che la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia, a cui è stato assegnato il capitolo di cui ai precedenti punti 6 e 8, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza nell'ambito dell'importo di euro 4.885.107,32 già disponibile a bilancio;
11. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
12. di dare atto che la spesa conseguente all'approvazione del presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, articolo 23 comma 1, lettera b) con riferimento alla modalità di selezione del contraente per l'affidamento del Servizio e articolo 26, comma 1, relativamente ai criteri e alle modalità di riparto del Fondo;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domanda n. _____

Esente da
bollo ai sensi
del DPR
642/72

Spettabile
Comune di _____

**FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI
IN LOCAZIONE (ART. 11 - LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431)
DOMANDA DI CONTRIBUTO**

FSA 2019 (DGR n. 1643 del 05/11/2019, n. 638 del 19/05/2020 e n. 1359 del 16 settembre 2020)
FSA 2020 (DGR n. 1189 del 18/08/2020)

Il/la sottoscritto/a _____, sesso _____
(cognome e nome del soggetto di riferimento; per le persone coniugate indicare il cognome di nascita) (M/F)

nato/a a _____ (____), il ___/___/____
(Comune o Stato estero di nascita) (sigla) (data di nascita)

residente nel Comune di _____ (____)
(Comune di residenza) (CAP) (sigla)

indirizzo _____, n. _____

codice fiscale telefono ____/_____

cittadinanza _____ e-mail _____

CHIEDE

in base a quanto previsto dal bando del Comune di residenza, la concessione del contributo al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2018 e/o all'anno 2019, previsto dalle DGR n. 1643 del 05/11/2019, n. 638 del 19/05/2020 (Fondo Sostegno Affitti 2019) e n. 1189 del 18/08/2020 (Fondo Sostegno Affitti 2020) in attuazione dell'art. 11 della Legge 09/12/1998 n. 431,

in qualità di titolare del contratto di locazione

oppure

se il richiedente non è il/la titolare del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 445/2000, in qualità di:
 genitore, persona esercente la potestà genitoriale o persona affidataria del titolare del contratto di locazione
 tutore/curatore del titolare del contratto di locazione se questi è interdetto/inabilitato ovvero amministratore di sostegno o procuratore, purché gli sia stato conferito il relativo potere

per il/la Sig./ra _____, sesso _____
(cognome e nome del/la beneficiario/a; per le persone coniugate indicare il cognome di nascita) (M/F)

nato/a a _____ (____), il ___/___/____
(Comune o Stato estero di nascita) (sigla) (data di nascita)

residente nel Comune di _____
(____)
(Comune di residenza) (CAP) (sigla)

indirizzo _____, n. _____

Codice fiscale telefono ____/_____

cittadinanza _____ e-mail _____

A tal fine , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

D I C H I A R A

- di essere stato, negli anni 2018 e/o 2019, titolare del/i contratto/i di locazione registrato/i ai sensi delle leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431 per i seguenti periodi:

Periodo		Registrazione				Canone mensile
Data inizio	Data fine	Data	Serie	Numero	Cod. ufficio	

- di non aver presentato in altra Regione domanda di contributo al pagamento del canone di locazione relativo al periodo per cui si chiede l'intervento indicato sopra;
- che non è stata presentata analoga domanda di contributo al pagamento del canone di locazione relativo al periodo per cui si chiede l'intervento indicato sopra da altri componenti del nucleo familiare o contitolari del contratto di affitto;
- che i contratti di affitto sopra dichiarati sono relativi ad alloggi ubicati nella Regione Veneto occupati a titolo di residenza principale o esclusiva;
- che i contratti di affitto sopra dichiarati non sono stati stipulati con parenti o affini entro il secondo grado;
- di non risiedere alla data di presentazione della domanda in alloggio di edilizia residenziale pubblica o in alloggio a canone agevolato concesso da altri enti in base alla situazione economica;
- che le spese documentate di riscaldamento, o condominiali che comprendono il riscaldamento, sono state pari a € _____ per l'anno 2018 e a € _____ per l'anno 2019 (*indicare 0 se l'intervento non è richiesto per uno dei due anni*);
- che l'alloggio relativo ai contratti di affitto sopra dichiarati ha le seguenti caratteristiche (*in caso di più alloggi occupati nel 2018 e/o nel 2019 indicare i dati relativi all'ultimo alloggio occupato in ciascun anno*):

Anno	Mq. superficie	Misura superficie	Categoria catastale	Tipo di contratto
2018				
2019				

- di aver presentato una dichiarazione ISEE (DSU - ISEE modello Mini) nel corso del 2020 riferita ai redditi 2018 e che i soggetti indicati in tale dichiarazione corrispondono a quelli che attualmente compongono il nucleo familiare, oppure che si impegna a presentarla entro il giorno 11 dicembre 2020.

- che l'Amministrazione Comunale, a propria discrezione, potrà richiedere la documentazione di cui alle dichiarazioni sopra citate oppure far controllare le dichiarazioni tramite l'Agenzia delle Entrate, provvedendo, laddove fosse accertata una dichiarazione falsa o mendace, alla conseguente denuncia ai sensi della normativa vigente;
- che la domanda sarà respinta nel caso in cui il titolare del contratto di locazione o un componente del nucleo familiare comparisse tra i componenti di altre domande di contributo al pagamento del canone di locazione relativo il periodo per cui si chiede l'intervento presentate ai Comuni della Regione Veneto,
- che la domanda sarà altresì respinta nel caso in cui non risulti presentata entro il giorno 11 dicembre 2020 una dichiarazione ISEE (DSU - ISEE modello Mini) riferita ai redditi 2018,

A U T O R I Z Z A

- il Comune ad accedere anche con strumenti informatici al Sistema Informativo ISEE (SII) gestito dall'INPS per prelevare la propria Dichiarazione ISEE (DSU) e la relativa Attestazione dell'Indicatore;
- il Comune al trattamento dei propri dati personali esclusivamente ai fini dell'istruttoria del procedimento ad esso connesso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, come descritto nella sezione "Informativa sul trattamento dei dati personali" del bando comunale

_____ / ____/____/____
 (luogo sottoscrizione) (data) (firma)

* * * * *

Ai sensi dell'articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, si attesta che la presente domanda è stata:

sottoscritta, previa identificazione dell'interessato, in presenza del dipendente addetto _____
 (indicare il nome del dipendente addetto)

consegnata da terzi o inviata all'ufficio con copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità dell'interessato/a

Dichiarazione di incapacità/impossibilità a firmare
 Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del D.P.R. 445/2000 si attesta che la domanda sopra riportata è stata resa dinnanzi a me dal/la sig./ra _____ identificato/a mediante _____ numero _____ data di scadenza ____/____/____ rilasciato/a da _____, il/la quale mi ha altresì dichiarato che ha un'incapacità/impossibilità a firmare.

_____/____/____ (data) _____ (timbro dell'ufficio e firma)

Dichiarazione di temporaneo impedimento a firmare
 Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del D.P.R. 445/2000 si attesta che la domanda sopra riportata è stata resa dinnanzi a me dal/la sig./ra _____ identificato/a mediante _____ numero _____ data di scadenza ____/____/____ rilasciato/a da _____, il/la quale mi ha altresì dichiarato, in qualità di _____ che il/la sig./ra _____ si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute.

_____/____/____ (data) _____ (timbro dell'ufficio e firma)

RISERVATO ALL'UFFICIO - ATTESTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DOMANDA _____ DELL'ENTE

Io sottoscritto/a _____ addetto/a all'ufficio _____

attesto che:

è stata presentata domanda per la concessione del contributo all'affitto relativo agli anni 2018 e/o 2019 (Fondo Sostegno Affitti 2019 e 2020) da parte del/la Sig./ra _____ costituita da _____

pagine.

(luogo sottoscrizione)

___/___/___
(data)

(firma)



Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, art. 11, L. 431/1998. Criteri FSA - anno 2020

1. SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica è valutata in base all'ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni).

L'ISEE si ottiene presentando online la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) o tramite un intermediario abilitato CAF.

Il valore dell'ISEE, a parità di reddito, patrimonio e composizione della famiglia, cambia in funzione della detrazione per l'affitto spettante. È quindi necessario, per equità, fare in modo che, a parità delle suddette condizioni, l'indicatore della situazione economica sia lo stesso indipendentemente dalla misura della detrazione affitto ammessa nel calcolo dell'ISEE.

Si determina, quindi, quale affitto la famiglia è in grado di pagare in base alla propria situazione economica familiare (vedi punto 4.a) ottenendo così l'entità dell'affitto non sostenibile in base al quale calcolare il contributo.

A tal fine, gli indicatori usati nel procedimento sono:

- a. ISE (Indicatore Situazione Economica) rilevabile dalle attestazioni ISEE;
- b. $ISEE = ISE / \text{Scala di equivalenza}$;
- c. ISEfsa indicatore depurato dagli effetti dell'affitto. Si aggiunge all'ISE la detrazione dell'affitto goduta;
- d. $ISEEfsa = ISEfsa / \text{Scala di equivalenza}$.

2. AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO

L'ammissibilità al contributo da parte dei richiedenti, titolari di un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a. residenza nel Veneto;
- b. canoni di locazione, per i quali si chiede il contributo, relativi all'anno di riferimento dei redditi della dichiarazione ISEE, riferiti ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto risultanti da contratto di affitto regolarmente registrato ai sensi della legge n. 431/1998;
- c. ISEE non superiore a 15.000,00;
- d. canoni relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- e. per i cittadini stranieri extracomunitari, possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso e la permanenza in Italia, previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94, oppure con istanza di rinnovo, entro i termini previsti, del titolo di soggiorno scaduto;
- f. per i cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale o revoca del permesso di soggiorno o diniego al rilascio o rinnovo;
- g. non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018.

3. ESCLUSIONE

Attesa la limitata disponibilità di fondi a disposizione si ritiene di escludere dal sostegno i nuclei familiari:



17cec74a



- a. titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i, o parte di esso/i per una percentuale superiore o uguale al 50%, o il cui valore catastale, ai fini IRPEF, sia superiore a quattro volte la pensione annua minima INPS relativa all'anno antecedente. Tale esclusione non opera nel caso in cui, per disposizione dell'autorità giudiziaria, l'alloggio sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite il diritto di abitazione;
- b. che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- c. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 16% purché l'ISEEfsa sia superiore a euro 10.000,00;
- d. il cui canone annuo di locazione incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Qualora il Comune ritenga che la domanda sia relativa a una situazione di bisogno meritevole di tutela l'importo massimo ammesso a riparto sarà del 50% restando il rimanente 50% a carico del Comune. Qualora il cofinanziamento comunale sia insufficiente a coprire il 50%, l'importo ammesso a riparto verrà ridotto in proporzione al cofinanziamento comunale disponibile;
- e. il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 4.c);
- f. nuclei familiari il cui alloggio abbia una superficie netta che superi del 200% la superficie ammessa (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 4.d);
- g. assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di proprietà di altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della condizione economica familiare.

4. FABBISOGNO

Il fabbisogno complessivo di ciascun Comune, da utilizzare in sede di riparto del Fondo, è costituito dalla sommatoria degli importi calcolati per le singole domande idonee. L'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

- a. Si stima il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria situazione economica rappresentata dall'ISEEfsa:
 - si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare a pagamento del canone. Si ritiene che per ISEEfsa fino a 7.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEEfsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da 0% si incrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Tale percentuale si incrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEfsa maggiore, arrivando fino ad un massimo del 35%. Il "reddito" da utilizzare per il calcolo del canone sopportabile è rappresentato dall'ISEfsa;
- b. l'importo ammesso a riparto è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato (canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che comprendano la spesa di riscaldamento) per un importo non superiore a euro 600,00 e canone sopportabile con un massimo di euro 3.000,00. Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;
- c. qualora il canone pagato superi il canone medio ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune, l'importo ammesso a riparto precedentemente determinato è ridotto in proporzione al rapporto fra eccedenza del canone dichiarato e canone medio. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto è considerato fino all'importo massimo annuo di euro 10.000,00. Al fine di tutelare i nuclei più deboli, sia la riduzione che l'esclusione prevista al punto 3e, non operano nei confronti dei nuclei con più di 5 componenti, dei nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 75° anno di età entro il 31/12 dell'anno precedente o dei nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
- d. la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale



17cec74a



misura si opera una riduzione dell'importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta è ottenuta riducendo la superficie lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli definiti alla precedente lettera c, sia l'esclusione prevista al punto 3.f che la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile non operano;

- e. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% l'affitto e le spese di riscaldamento;
- f. infine, l'importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEEfsa. Fino a 7.000,00 euro viene considerato al 100%. Per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 20% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEfsa maggiori.

5. LIQUIDAZIONE

Non è possibile prevedere, alla luce delle rilevanti modifiche introdotte nella valutazione, quale sarà il numero di domande raccolte e l'ammontare complessivo del fabbisogno. Al fine di evitare che il contributo unitario derivante dal riparto risulti insignificante, qualora la percentuale di riparto risulti inferiore al 20% del fabbisogno, saranno ammesse a riparto le domande idonee in base a una graduatoria, in ordine decrescente per canone non sostenibile, escludendo le domande che farebbero scendere la percentuale di riparto al di sotto del 20%.

Non sono liquidabili le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore ad euro 50,00.

Gli importi non spesi dai Comuni relativi alle precedenti annualità del Fondo come risultanti dalla rendicontazione, avuto riguardo alla loro provenienza regionale o comunale, dovranno essere restituiti alla Regione e serviranno ad integrare la successiva annualità del Fondo. In tale sede, inoltre, potranno essere tenuti in considerazione eventuali errori commessi in fase di rendicontazione dell'attuale procedimento di riparto.

Resta salva la facoltà concessa ai Comuni dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, di stabilire diverse misure in termini di condizione economica, percentuali di incidenza del canone più favorevoli e diversa entità del contributo, qualora gli effetti sull'entità del contributo risultino interamente coperti con risorse proprie.

“Al fine di incentivare il cofinanziamento comunale, il 10% delle somme a disposizione sarà ripartito a titolo di premio di cofinanziamento fra i Comuni che provvederanno a stanziare risorse superiori al minimo richiesto per partecipare al riparto del Fondo il cui importo è indicato nell'**Allegato A** alla DGR di approvazione dei criteri di riparto. Possono altresì concorrere i Comuni non elencati nel suddetto **Allegato A**, qualora si impegnino a cofinanziare il procedimento nella misura minima richiesta di euro 2.000,00.

L'importo del premio sarà proporzionale all'eccedenza del cofinanziamento stanziato da ciascun Comune rispetto al minimo richiesto. In ogni caso tale premio non potrà superare il valore dell'eccedenza rispetto al cofinanziamento minimo stanziato.

Le eventuali eccedenze del premio di cofinanziamento non assegnate, al pari del 90% delle somme a disposizione, saranno ripartite in base al rapporto fra il fabbisogno delle domande espresso da ciascun Comune e il fabbisogno totale delle domande.”

6. RIPARTO AI COMUNI

L'importo spettante ad ogni Comune sarà fissato al momento dell'approvazione del riparto.

L'effettiva erogazione del contributo sarà subordinata alla conferma da parte dei Comuni, della messa a disposizione, a titolo di cofinanziamento, di un importo non inferiore a quello previsto nell'**Allegato A** alla DGR di approvazione dei criteri di riparto, o per i Comuni non inclusi nel suddetto **Allegato A** di un importo almeno pari ad euro 2.000,00.



17cec74a



Sono esclusi dal riparto i Comuni che non avranno provveduto a restituire le economie relative alle precedenti edizioni del Fondo.

7. DOMANDE

Per poter procedere al riparto delle risorse, i Comuni direttamente o tramite intermediari abilitati devono raccogliere le domande utilizzando il servizio informatico messo a loro disposizione con i seguenti dati:

- a. dati relativi al nucleo e alla situazione economica del nucleo familiare rilevabili dalla Attestazione ISEE ordinaria;
- b. estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate relativi ai mesi per i quali si chiede il contributo;
- c. categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese dell'anno per il quale si chiede il contributo;
- d. numero dei mesi di locazione relativi all'anno 2019 e relativo importo;
- e. ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che includano le spese di riscaldamento sostenute nell'anno precedente relative agli alloggi per i quali si chiede il contributo;
- f. detrazione IRPEF per canone di locazione risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno relativo alla DSU;
- g. detrazione quota affitto del reddito di cittadinanza percepito nell'anno 2019 previsto dal Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 28 marzo 2019;
- h. nel caso di cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno e, se scaduti, estremi e copia della richiesta di rinnovo;
- i. presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio.

Prima della presentazione della domanda il richiedente deve avere già presentato direttamente all'INPS, o agli intermediari autorizzati, la DSU ai fini ISEE con la composizione familiare esistente all'anagrafe del Comune al momento della domanda stessa.

Il richiedente, titolare del contratto di affitto, deve presentare domanda al Comune di residenza entro la data di scadenza e con le modalità previste, a pena di esclusione, nell'apposito bando comunale, ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000. Non saranno considerate idonee e ammesse a riparto le domande nelle quali ricorra lo stesso componente del nucleo familiare (domanda doppia). Tale condizione si rileva dalla dichiarazione ISEE.

I dati saranno raccolti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai richiedenti al proprio Comune di residenza con le modalità e le scadenze previste da un apposito bando comunale. I dati da raccogliere sono quelli necessari a valutare l'idoneità della domanda e il calcolo dell'importo ammissibile a riparto, rappresentato dall'eccedenza rispetto al canone annuo sopportabile in funzione della condizione reddituale della famiglia rappresentata dall'ISEfsa, nonché gli altri elementi necessari per consentire agli Enti di effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000, i previsti controlli sui dati dichiarati dai richiedenti.

I dati delle DSU e delle attestazioni ISEE, valide al momento della presentazione della domanda e necessari per la compilazione della stessa, saranno acquisiti direttamente dalla banca dati INPS.



17cec74a

